



N. 2020-A

Relazione orale
Relatrice FAROLFI

TESTO PROPOSTO DALLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Comunicato alla Presidenza il 23 settembre 2026

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione

e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2026

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 2 ^a Commissione permanente	»	4
– della 4 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	8
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	9
Allegato: modificazioni apportate dalla Commissione	»	10
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione	»	12

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge

10 settembre 2026

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: DE PRIAMO)

sugli emendamenti approvati

23 settembre 2026

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: BERRINO)

sul disegno di legge

9 settembre 2026

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

(Estensore: SALLEMI)

sugli emendamenti

22 settembre 2026

La Commissione, esaminati gli emendamenti al provvedimento, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: MURELLI)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

16 settembre 2026

La Commissione, esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che il provvedimento apporta una modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), introducendo un nuovo articolo 226-*quinquies*, che individua quattro categorie di imballaggi che potranno essere immessi sul mercato nazionale se realizzati secondo specifici obblighi di compostabilità e biodegradabilità, certificati secondo la UNI EN 13432 o *standard* europei equivalenti, nel rispetto del regolamento (UE) 2025/40, relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, che a sua volta modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904, nota come direttiva SUP (*single-use plastic*);

ricordato che la normativa europea prevede, quale regola generale, che gli imballaggi immessi sul mercato siano riciclabili e introduce, a decorrere dal 2030, limitazioni all'utilizzo di alcune tipologie di imballaggi monouso, consentendo, tuttavia, agli Stati membri di poter assoggettare a determinate condizioni alcune categorie di imballaggi ai soli requisiti di compostabilità, a condizione che tale deroga sia esercitata – come previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera *b*), del regolamento (UE) 2025/40 – « *anteriamente alla data di applicazione del presente regolamento* », fissata al 12 agosto 2026;

rilevato che il decreto-legge in titolo è entrato in vigore l'8 agosto 2026 e che, pertanto, la disciplina nazionale è stata introdotta anteriormente alla data di applicazione del regolamento (UE) 2025/40;

rilevato, inoltre, che il decreto in conversione tiene conto delle osservazioni formulate dalla Commissione europea il 6 luglio 2026

(C(2026) 4866) sul progetto di proposta di regola tecnica per la definizione degli obblighi di biodegradabilità e compostabilità di alcuni imballaggi in plastica monouso, notificato alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, il 1° aprile 2026, e che la Commissione europea non ha adottato un parere circostanziato tale da impedire l'adozione della norma per altri tre mesi;

valutato che la disciplina nazionale deve essere interpretata e applicata in modo da non eccedere l'ambito della deroga prevista dal regolamento europeo e che particolare attenzione deve essere riservata alla definizione delle categorie di imballaggi assoggettate all'obbligo di compostabilità, affinché esse corrispondano a quelle per le quali il diritto dell'Unione consente agli Stati membri di mantenere o introdurre requisiti nazionali;

valutato altresì che la disciplina europea richiede che gli imballaggi compostabili siano effettivamente avviabili a raccolta e trattamento insieme alla frazione organica dei rifiuti, rendendo pertanto essenziale la presenza di sistemi di raccolta e di infrastrutture adeguate;

valutato inoltre che il decreto-legge deve essere coordinato con la direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, la quale continua a trovare applicazione per le categorie di prodotti soggette ai relativi divieti o restrizioni, indipendentemente dalla loro eventuale compostabilità, e che la qualificazione di un prodotto come compostabile non può, di per sé, sottrarlo ai divieti europei relativi ai prodotti di plastica monouso;

valutato positivamente l'obiettivo di assicurare certezza normativa agli operatori economici e continuità alla filiera nazionale degli imballaggi compostabili, nel rispetto della gerarchia europea in materia di prevenzione, riutilizzo e riciclo dei rifiuti;

tenuto conto del « Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio » (C/2026/3084), pubblicato il 10 giugno 2026 dalla Commissione europea;

valutato, quindi, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel rispetto delle condizioni poste dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2025/40;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'emendamento 1.0.18, si osserva che la notifica di un credito d'imposta a beneficio di determinate imprese deve essere notificato alla Commissione europea, non ai sensi della direttiva IVA, ma ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato e in particolare ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

in riferimento agli emendamenti 1.0.21 e 1.0.22, si osserva che la direttiva IVA non consente l'introduzione delle materie prime seconde plastiche (derivanti da recupero o riciclo) tra quelle soggette ad aliquota ridotta. Inoltre il credito d'imposta di cui al capoverso « comma 3 » dell'emendamento 1.0.22 deve essere previsto nel rispetto delle procedure e dei limiti di cui alla normativa europea sugli aiuti di Stato.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TESTOR)

sul disegno di legge

9 settembre 2026

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo preso atto che:

viene rappresentato che la fattispecie introdotta dal provvedimento in esame si colloca all'interno della disciplina sanzionatoria già prevista dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. In tale quadro, le attività di vigilanza e di accertamento delle violazioni si innestano su funzioni amministrative già previste dall'ordinamento e riconducibili agli ordinari presidi di controllo in materia ambientale, senza determinare l'istituzione di nuovi apparati o l'attribuzione di competenze estranee al sistema vigente;

viene pertanto confermato che le attività in questione saranno svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

23 settembre 2026

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati 1.1 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.17 (testo 2), 1.6, 1.7 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.15, 1.2 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.19 (testo 2), 1.20 (testo 2), nonché Coord.1, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 1:

alla lettera a):

all'alinea sono premesse le seguenti parole: « nel titolo II, »;

al capoverso Art. 226-quinquies:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « da organismi accreditati » sono sostituite dalle seguenti: « , da organismi accreditati, »;

alla lettera d), dopo le parole: « prima dell'arrivo dell'ospite successivo » sono aggiunte le seguenti: « , a condizione che sia certificato che il prodotto contenuto sia biodegradabile e compostabile, e quindi compatibile con i processi di compostaggio »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a) e c), numero 2), del medesimo comma 1, alle condizioni stabilite dall'allegato V, punti 2 e 4, del regolamento (UE) 2025/40, nonché agli imballaggi di cui alla lettera b) del suddetto comma 1, alle condizioni stabilite dal paragrafo 4 dell'articolo 25 del medesimo regolamento (UE) 2025/40 »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/40, gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano altresì agli imballaggi di cui al medesimo comma 1, lettera a), contenenti i seguenti prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati:

a) frutta:

1) drupacee: ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine;

2) bacche e piccoli frutti: uva da tavola, mini-kiwi (kiwiberry), fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli;

3) frutti con buccia: kiwi, frutti della passione, *Ficus carica* delicatissimi, fichi d'India, pitaya e avocado;

4) pomacee: pere e mele allo stadio di maturazione per il consumo;

5) cachi;

b) ortaggi:

1) ortaggi a foglia, erbe e fiori edibili: lattughe, scarole, indivie belghe, rucola, spinaci, crescione, valerianella, germogli e giovani getti, colture *baby leaf*;

2) brassicacee, escluse le radici di brassicacee: broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli a foglia;

3) ortaggi da frutto: pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine;

4) leguminose da orto: fagiolini con baccello;

5) ortaggi a radice e tubero: patate, ravanelli e carote;

6) ortaggi a fusto: asparagi, rabarbaro e porri;

7) ortaggi di piccola pezzatura ad elevata fragilità, inclusi pomodorini e mini-cetrioli;

c) erbe aromatiche fresche;

d) funghi coltivati;

e) frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo »;

alla lettera b), capoverso 4-quinquies, dopo le parole: « dall'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981. » sono inserite le seguenti: « La sanzione amministrativa di cui al primo periodo non si applica all'operatore economico che dimostri di avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione, fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti di cui all'articolo 226-quinquies, salvo che fosse a conoscenza della non conformità degli imballaggi o che essa fosse evidente ».

Decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti, altresì, gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b);

Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari Testo rilevante ai fini del SEE;

Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 riguardante i mate-

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

riali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante « Modifiche al sistema penale »;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante « Norme in materia ambientale »;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere obblighi di compostabilità per specifiche categorie di imballaggi per le quali il regolamento (UE) 2025/40 consente agli Stati membri di adottare una disciplina nazionale in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica dei rifiuti, in deroga agli obblighi di riciclabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento medesimo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e dell'ambiente e della sicurezza energetica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di imballaggi)

1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 226-*quater* è aggiunto il seguente:

« Art. 226-*quinquies* (*Obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio*) – 1. I seguenti imballaggi sono messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, qualora certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432 o a *standard* di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo:

a) imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;

b) imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del *catering*;

c) imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del *catering* contenenti porzioni individuali di condimenti, ivi incluse conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione degli:

1) imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni;

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di imballaggi)

1. *Identico:*

a) **nel titolo II**, dopo l'articolo 226-*quater* è aggiunto il seguente:

« Art. 226-*quinquies* (*Obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio*) – 1. I seguenti imballaggi sono messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, qualora certificati, da organismi accreditati, come biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432 o a *standard* di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2) imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali;

d) imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, come descritti nella classificazione delle attività economiche ATECO 2025, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo.

2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, le esenzioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/40 si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a), b) e c), numero 2), del comma 1 del presente articolo, alle condizioni stabilite dal medesimo paragrafo 4 dell'articolo 25, nonché dall'allegato V del regolamento (UE) 2025/40.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

d) imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, come descritti nella classificazione delle attività economiche ATECO 2025, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo, **a condizione che sia certificato che il prodotto contenuto sia biodegradabile e compostabile, e quindi compatibile con i processi di compostaggio.**

2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, **gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a) e c), numero 2), del medesimo comma 1, alle condizioni stabilite dall'allegato V, punti 2 e 4, del regolamento (UE) 2025/40, nonché agli imballaggi di cui alla lettera b) del suddetto comma 1, alle condizioni stabilite dal paragrafo 4 dell'articolo 25 del medesimo regolamento (UE) 2025/40.**

2-bis. Nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/40, **gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano altresì agli imballaggi di cui al medesimo comma 1, lettera a), contenenti i seguenti prodotti ortofrutticoli freschi confezionati:**

a) frutta:

1) drupacee: ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine;

2) bacche e piccoli frutti: uva da tavola, mini-kiwi (kiwiberry), fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. Resta fermo, per il caso in cui gli imballaggi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo consistano nei prodotti di plastica monouso di cui al numero 3) della parte B dell'allegato al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, il divieto di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

3) frutti con buccia: kiwi, frutti della passione, *Ficus carica* delicatissimi, fichi d'India, pitaya e avocado;

4) pomacee: pere e mele allo stadio di maturazione per il consumo;

5) cachi;

***b)* ortaggi:**

1) ortaggi a foglia, erbe e fiori edibili: lattughe, scarole, indivie belghe, rucola, spinaci, crescione, valerianella, germogli e giovani getti, colture *baby leaf*;

2) brassicacee, escluse le radici di brassicacee: broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli a foglia;

3) ortaggi da frutto: pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchini;

4) leguminose da orto: fagiolini con baccello;

5) ortaggi a radice e tubero: patate, ravanelli e carote;

6) ortaggi a fusto: asparagi, rabarbaro e porri;

7) ortaggi di piccola pezzatura ad elevata fragilità, inclusi pomodorini e mini-cetrioli;

***c)* erbe aromatiche fresche;**

***d)* funghi coltivati;**

***e)* frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo.**

3. Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

4. Il comma 1 del presente articolo non pregiudica il rispetto degli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, e del regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, nonché delle previsioni sulla gestione dei rifiuti di cui al comma 6 dell'articolo 182-ter del presente decreto. »;

b) all'articolo 261, dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:

« 4-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 226-quinquies, anche attraverso l'utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La sanzione amministrativa di cui al primo periodo è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell'obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al dieci per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981. Il presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 2030. ».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

4. *Identico* »;

b) *identico*:

« 4-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 226-quinquies, anche attraverso l'utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La sanzione amministrativa di cui al primo periodo è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell'obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al dieci per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981. **La sanzione amministrativa di cui al primo periodo non si applica all'operatore economico che dimostri di avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione, fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti di cui all'articolo 226-quinquies, salvo che fosse a conoscenza della non conformità degli imballaggi o che essa fosse evidente.** Il pre-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

PICCHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

sente comma si applica a partire dal 1° gennaio 2030. ».

2. *Identico.*

